

Assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione all'Agente del Corpo Forestale

T.A.R. - T.A.R. Lazio - Roma - Sentenza 3 ottobre 2014 , n. 10184

N. 10184/2014 Reg. Prov. Coll.
N. 5510 Reg. Ric.
ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5510 del 2010, proposto da:

L. D., rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Galletti, Marco Di Giuseppe, con domicilio eletto presso Studio Legale Galletti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

per l'annullamento

del provvedimento recante rigetto istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis d. lgs 151/2001;

nonché,

per il risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame, la ricorrente - agente scelto del Corpo Forestale dello Stato - chiede l'annullamento della nota del reggente del Comando Regionale Marche (prot. 3171 del 16/3/2010) con la quale non le è stato concesso il beneficio dell'assegnazione temporanea di sede ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 2001.

L'interessata, in servizio presso il Comando di Arquata del Tronto, ma residente nel comune di Cittaducale (Rieti) insieme al proprio nucleo familiare composto dal coniuge e dalla figlia di soli sette mesi, aveva inoltrato istanza ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 2001 per ottenere l'assegnazione temporanea presso la Scuola Allievi agenti di Cittaducale o, in alternativa, presso il Comando Provinciale di Rieti.

L'istanza originava dalla nascita della prole e dalla necessità di prestarle assistenza, considerato che il coniuge esercita la sua attività lavorativa presso il luogo di residenza di Cittaducale.

La disposizione in commento prevede la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti della P.A., di chiedere l'assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

L'intimata Amministrazione, con l'impugnato provvedimento, ha denegato il beneficio per la seguente motivazione: "La tematica ha formato oggetto di un esame approfondito da parte di questo Ispettorato Generale, da cui è emerso che le maggiori forze di Polizia escludono l'applicazione del beneficio in parola ai propri dipendenti...Ciò premesso, questa Amministrazione non concederà ai propri dipendenti nuove assegnazioni temporanee di sede ex art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001, fatta salva la possibilità di valutare eventuali proroghe di assegnazioni già disposte, ove ricorrano le necessarie condizioni soggettive ed oggettive".

Nel gravarsi avverso il suddetto diniego, la ricorrente deduce i seguenti motivi vizi:

1) incompetenza e violazione della circolare del 17/3/2009, prot. 9/149 del C.D.C.;

2) violazione dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151 del 2001, dell'art. 147 Cod. civ. nonché degli artt. 2, 3, 30, 31, e 97 Cost.;

3) violazione degli artt. 3 e 10 bis della L. n. 241 del 1990 nonché eccesso di potere sotto vari profili e figure sintomatiche.

Con ordinanza cautelare n. 3315/2010 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

Con memoria depositata il 5 giugno 2014, la ricorrente, previo richiamo della giurisprudenza formatasi in materia, insiste per l'accoglimento del gravame.

All'udienza dell'8 luglio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Sulla materia non si è formato un univoco orientamento giurisprudenziale.

Il Collegio, ad ogni modo, reputa preferibile l'indirizzo fornito dal Consiglio di Stato alla luce sia della normativa che regola la materia che tenuto conto delle motivazioni adottate al riguardo dal giudice d'appello.

L'Alto consesso della giustizia amministrativa ha più volte escluso l'applicabilità dell'art. 42 bis, comma 1, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 al personale della polizia di Stato (tra le cui Forze rientra anche il Corpo Forestale dello Stato: art. 1 della legge di riordino n. 36 del 6 febbraio 2004).

Questa norma - introdotta dall'art. 3, comma 105, della legge n. 350 del 2003 - prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa....".

La giurisprudenza cui aderisce il Collegio ha da tempo affermato che il destinatario del beneficio in oggetto è, alla luce del chiaro tenore della norma, il solo personale civile dipendente delle pubbliche amministrazioni disciplinate dal D.lgs. n. 165 del 2001. (cfr. C.d.s., IV Sez. n. 7472/2005, 3876/2007, 3278/2010 e n. 7506/2010).

Va aggiunto che, nel successivo art. 3 del menzionato decreto, viene chiarito che "rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287....".

Perciò, "il personale militare e le Forze di polizia di Stato" (queste ultime da intendersi, in mancanza di ulteriore specificazione, sia quelle ad ordinamento militare che - come il C.F.S. - ad ordinamento civile) rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti, che prevedono norme sulla stessa materia.

In particolare - come chiarito da C.d.s., sez. III, n. 5730/2011 - il regime di mobilità del personale di polizia risulta disciplinato da dettagliate disposizioni rapportate al particolare status giuridico di quel personale, le cui specifiche funzioni giustificano un regime

differenziato, che non è in contrasto con le norme costituzionali.

Va anche soggiunto - ad ogni buon fine - che l'applicabilità del beneficio del trasferimento temporaneo di cui al citato articolo 42 bis, resta comunque subordinato alle esigenze di funzionalità delle Amministrazioni interessate e al loro consenso.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto.

La mancata costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese processuali.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi - Presidente

Giuseppe Rotondo - Consigliere, Estensore

Salvatore Gatto Costantino - Consigliere

IL PRESIDENTE

Maddalena Filippi

L'ESTENSORE

Giuseppe Rotondo

Depositata in Segreteria il 3 ottobre 2014

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)